Federazione Italiana
per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale 2027-2029

Atto Camera n. 3174 bis

"Documento di osservazioni e proposte concernenti il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029"

All'esame delle Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati

Memoria della

Federazione Italiana

per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Roma, -XI-2026

FISH ETS rileva che il Disegno di legge di bilancio 2027–2029, pur dedicando formalmente uno specifico Capo alla condizione di disabilità, non traduce tale riconoscimento in un impianto finanziario adeguato alla portata delle riforme in corso.
La presenza della disabilità all'interno del Titolo III costituisce certamente un segnale istituzionale, ma non può essere considerata, da sola, sufficiente. La valutazione deve necessariamente concentrarsi sulla consistenza delle misure, sulla loro capacità di incidere concretamente sulla vita delle persone e, soprattutto, sulla coerenza tra gli stanziamenti previsti e gli obblighi derivanti dalla piena attuazione delle riforme in materia di disabilità e non autosufficienza.
Sotto questo profilo, il quadro appare debole e frammentario.
Le principali misure specificamente riferite alla disabilità restano circoscritte a interventi settoriali, quali il sostegno per gli autoveicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità motoria e la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.
Si tratta di interventi utili, ma evidentemente non sufficienti a sostenere il passaggio a un modello di welfare personalizzato, integrato e fondato sui diritti. Il rischio è che la legge di bilancio riconosca la disabilità sul piano formale, senza assicurare le condizioni economiche necessarie per rendere effettive le riforme già approvate.

Il Progetto di vita: una riforma senza adeguata copertura rischia di rimanere incompiuta

La criticità più rilevante riguarda il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Dal 2027 il Progetto di vita è destinato a diventare l'asse ordinatore delle politiche rivolte alle persone con disabilità. Non si tratta di una misura accessoria, ma dello strumento attraverso il quale devono essere ricomposti e coordinati gli interventi sociali, sanitari, educativi, lavorativi, abitativi, assistenziali e di sostegno alla vita indipendente. È pertanto difficile ritenere coerente una legge di bilancio che non accompagni tale passaggio con un investimento finanziario di sistema. La riforma ha introdotto un cambio di paradigma rilevante, ma senza risorse adeguate il rischio concreto è quello di determinare una distanza crescente tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro effettiva esigibilità. Il Progetto di vita non può essere ridotto a un mero esercizio amministrativo di coordinamento delle risorse già esistenti. Se alle valutazioni multidimensionali non corrisponderanno risorse sufficienti a finanziare gli interventi individuati, il nuovo modello rischierà di produrre aspettative che il sistema pubblico non sarà poi in grado di soddisfare.

Il nodo finanziario: 25 milioni annui non sono proporzionati alla portata della riforma

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

FISH ETS considera insufficiente l'attuale dotazione di 25 milioni di euro annui destinata alle prestazioni non ricomprese nell'offerta ordinaria dei servizi territoriali. Una cifra di tale entità appare difficilmente compatibile con una riforma che attribuisce al Progetto di vita una funzione nazionale, strutturale e trasversale.
Il problema non è soltanto quantitativo, ma anche di impostazione. Continuare ad affidare l'attuazione della riforma alla sommatoria di fondi settoriali, risorse territoriali e prestazioni già esistenti significa non cogliere fino in fondo la logica del nuovo modello. È necessario costruire un'infrastruttura finanziaria nazionale capace di sostenere concretamente il budget di progetto e di ridurre le profonde diseguaglianze territoriali che ancora oggi caratterizzano l'accesso ai servizi.
In assenza di tale scelta, il rischio è che il Progetto di vita assuma contenuti diversi a seconda del luogo di residenza, della capacità finanziaria degli enti territoriali e della disponibilità dei servizi locali. Sarebbe un esito incompatibile con la finalità stessa della riforma e con il principio di uniformità dei diritti.

Non autosufficienza: necessario un raccordo reale tra le riforme

Un ulteriore profilo di criticità riguarda le politiche per la non autosufficienza. La legge 23 marzo 2023, n. 33 e il successivo decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 hanno avviato un processo di riforma volto a ridefinire il sistema di assistenza alle persone anziane, con particolare attenzione alla condizione di non autosufficienza, all'integrazione sociosanitaria, alla domiciliarità e alla continuità assistenziale. Anche in questo ambito, tuttavia, il tema delle risorse assume carattere decisivo. Una riforma della non autosufficienza priva di una dotazione finanziaria adeguata rischia di non modificare in modo sostanziale la condizione delle persone e delle famiglie, lasciando invariati gli squilibri territoriali, le difficoltà di accesso ai servizi e l'eccessivo ricorso alla cura informale.
FISH ETS ritiene inoltre indispensabile evitare che la riforma della disabilità e quella della non autosufficienza procedano su binari separati, senza adeguati strumenti di coordinamento. Per le persone con disabilità che presentano bisogni assistenziali complessi e continuativi, così come per le persone anziane con disabilità, deve essere garantita una reale integrazione tra Progetto di vita, valutazione multidimensionale, servizi sociosanitari, sostegni domiciliari e interventi per la vita indipendente.
La distinzione tra i diversi strumenti normativi non può tradursi in frammentazione degli interventi o in percorsi amministrativi paralleli. Al contrario, il sistema deve assicurare continuità, appropriatezza e unitarietà della presa in carico, nel rispetto dei diritti, delle preferenze e delle scelte della persona.
La legge di bilancio dovrebbe pertanto rappresentare anche l'occasione per rafforzare strutturalmente le politiche per la non autosufficienza e per garantire un raccordo effettivo tra la legge n. 33 del 2023, il decreto legislativo n. 29 del 2024 e il decreto legislativo n. 62 del 2024.

Caregiver familiari: ancora una risposta insufficiente

Un'ulteriore criticità riguarda i caregiver familiari. Il Disegno di legge di bilancio non prevede un rafforzamento finanziario adeguato delle politiche a loro favore, nonostante il Parlamento sia impegnato nella definizione di una disciplina organica. FISH ETS ritiene che non sia più rinviabile

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

il passaggio da un sistema fondato su misure episodiche e frammentate a un quadro strutturale di tutele.
Il riconoscimento del caregiver deve comprendere misure previdenziali, strumenti di conciliazione tra lavoro e cura, sostegno economico, servizi di sollievo, supporto psicologico e percorsi di accompagnamento. Tutto ciò deve essere costruito in stretta connessione con il Progetto di vita della persona con disabilità e con il sistema delle politiche per la non autosufficienza.
Occorre evitare che il caregiver diventi, di fatto, il sostituto del sistema pubblico.
Il diritto di assistere non può trasformarsi nel dovere di supplire alle carenze dello Stato e dei servizi territoriali.

Le proposte di FISH ETS

Alla luce di queste criticità, FISH ETS ritiene necessario un intervento correttivo significativo sul Disegno di legge di bilancio.

1. La prima proposta riguarda l'istituzione di un **Fondo unico nazionale per i Progetti di vita**, con una dotazione di **600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029**, per un ammontare complessivo di **1,8 miliardi di euro nel triennio**. La finalità è dotare la riforma di una base finanziaria effettiva, capace di sostenere il budget di progetto e di garantire interventi realmente personalizzati e non meramente nominali.
2. La seconda proposta riguarda il rafforzamento delle risorse destinate ai caregiver familiari, con **300 milioni di euro nel 2027, 300 milioni nel 2028 e 400 milioni nel 2029**, per complessivi **1 miliardo di euro nel triennio**.

Tali risorse devono essere finalizzate a costruire un sistema organico di tutele economiche, previdenziali, lavorative e di sollievo, evitando che il peso dell'assistenza continui a gravare in misura sproporzionata sulle famiglie.
FISH ETS richiama inoltre la necessità che l'intero impianto finanziario sia coerentemente raccordato con le politiche per la non autosufficienza, affinché le risorse destinate ai diversi fondi e programmi concorrano a un sistema unitario di presa in carico e non alimentino ulteriori frammentazioni amministrative.

Considerazione conclusiva

Il giudizio di FISH ETS sul Disegno di legge di bilancio 2027–2029 è quindi critico. La manovra riconosce formalmente la centralità della disabilità, ma non appare ancora coerente, sul piano delle risorse, con la portata delle riforme approvate dal legislatore. Lo stesso vale per la non autosufficienza: anche in questo ambito il quadro normativo è avanzato, ma rischia di non produrre effetti concreti se non accompagnato da risorse adeguate, servizi territoriali effettivamente disponibili e un chiaro raccordo tra sistema sanitario, sociale e sociosanitario. Il rischio è evidente: costruire un sistema normativo avanzato senza dotarlo delle risorse necessarie per funzionare.
La piena attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024 e della riforma introdotta dalla legge n. 33 del 2023 e dal decreto legislativo n. 29 del 2024 richiede una scelta politica e finanziaria netta. Non sono più sufficienti interventi settoriali o stanziamenti residuali. È necessario passare da una logica di frammentazione a una vera programmazione nazionale dei diritti.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Per FISH ETS, la legge di bilancio deve rappresentare il momento nel quale lo Stato dimostra se intende realmente rendere esigibili le riforme approvate o se, al contrario, intende limitarne l'attuazione alla dimensione formale.
La riforma della disabilità, quella della non autosufficienza, la legge sul caregiver familiare, non possono restare riforme senza risorse, né possono essere affidate alla capacità delle famiglie di compensare le carenze del sistema pubblico.

1. La disabilità nel Disegno di Legge di Bilancio 2027-2029

Il Titolo III del disegno di legge reca "Misure in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale, famiglia, pari opportunità, Terzo settore e disabilità". Questa collocazione è politicamente significativa, ma il contenuto specificamente dedicato alla disabilità è circoscritto agli articoli 63 e 64.

Norma	Contenuto	Risorse	Valutazione della FISH
Art. 63	Autoveicoli per trasporto di persone con disabilità motoria	€ 4,59 mln per il 2027; € 9 mln annui dal 2028	Misura utile ma settoriale: destinatari diretti sono gli enti iscritti al RUNTS che acquistano/adattano veicoli.
Art. 64	Sport per persone con disabilità intellettiva e relazionale	€ 0,7 mln annui 2027-2029	Misura positiva ma di dimensione finanziaria contenuta
Art. 51	Proroga APE sociale	€ 180 mln nel 2027; € 370 mln nel 2028; € 350 mln nel 2029	Rilevanza indiretta: l'APE sociale comprende, a legislazione vigente, categorie tra cui caregiver e lavoratori con riduzione della capacità lavorativa, ma il DDLB non modifica il perimetro soggettivo
Art. 53	Carta sanitaria per over 70	Fondo € 1,645 mld nel 2027	Rilevanza indiretta: tra i titolari ammessi figurano pensioni/assegni per

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

			invalidi civili, ciechi e sordi, entro i requisiti anagrafici e reddituali.

2. Il limite strutturale del testo: manca il passaggio dalle misure settoriali ai diritti esigibili

Il principale limite del disegno di legge di bilancio è l'assenza di una cornice finanziaria coerente con la riforma della disabilità. Il decreto legislativo n. 62 del 2024 sposta il baricentro dalla somma di prestazioni separate alla valutazione multidimensionale e al Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Tale passaggio richiede che le risorse seguano la persona e gli obiettivi del progetto, non soltanto i singoli capitoli amministrativi.
Il budget di progetto deve poter ricomporre risorse pubbliche e private, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche. Senza una dotazione nazionale adeguata, il rischio è che il Progetto di vita venga formalmente elaborato ma non disponga delle risorse necessarie per rendere effettive le scelte della persona, con differenze territoriali e diseguaglianze nell'accesso ai sostegni.
Per FISH ETS il 2027 non può essere considerato un anno ordinario: coincide con la piena messa a regime della riforma. È quindi necessario che la legge di bilancio accompagni il nuovo paradigma con una misura finanziaria riconoscibile, stabile e pluriennale.

3. Fondi e strumenti vigenti non richiamati nel DDLB

In maniera speculare, è necessario integrare i fondi che operano a legislazione vigente e che possono essere iscritti negli stati di previsione o ripartiti con atti amministrativi. L'assenza di un richiamo politico e programmatico nel disegno di legge rende meno leggibile il quadro complessivo e non consente di comprendere come tali risorse saranno coordinate con il Progetto di vita. Di seguito si riportano i principali fondi con le nostre proposte integrative.

Fondo	Riferimento normativo	Funzione	Osservazioni FISH
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità	Art. 1, commi 210 ss., L. 213/2023	Interventi per inclusione, autonomia, scuola, trasporto, caregiver, progetti sociali. La dotazione è stata più volte	Non richiamato espressamente nel disegno di legge; va coordinato con il nuovo Fondo Progetto di vita,

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

		incrementata e rimodulata.	evitando sovrapposizioni.
Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA)	Art. 1, c. 1264, L. 296/2006	Per il 2027 il Piano nazionale 2025–2027 prevede risorse complessive pari a € 1.108,47 mln; include € 14,64 mln per progetti di vita indipendente, € 250 mln per LEPS anziani e € 50 mln per PUA.	Assente dal testo; strategico per integrazione sociale e sociosanitaria e per la non autosufficienza.
Fondo "Dopo di noi"	L. 112/2016	Finanzia percorsi per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; l'ultimo riparto disponibile indicato dal Ministero assegna € 72,295 mln per l'annualità 2024.	Non richiamato; occorre salvaguardare e rendere coerenti i percorsi con il Progetto di vita.
Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità	Art. 13, L. 68/1999	Finanzia incentivi ai datori di lavoro e progetti sperimentali di inclusione. Per l'annualità 2025 la dotazione complessiva comunicata dal Ministero è pari a € 76,183 mln.	Non rifinanziato nel testo; è essenziale per la componente lavorativa del Progetto di vita.
Fondo per iniziative legislative a sostegno dei caregiver familiari	Art. 1, c. 227, L. 199/2025	Dotazione a legislazione vigente: € 207 mln annui dal 2027, destinati a interventi legislativi sulla figura e sul valore sociale ed economico della cura non professionale.	Il DDLB non rafforza la dotazione; FISH ETS propone un incremento pluriennale.
Fondo per prestazioni non comprese nell'offerta territoriale ordinaria connesse ai Progetti di vita	D.Lgs. 62/2024	Dotazione indicata dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: € 25 mln annui dal 2025.	È un primo presidio, ma non equivale a un fondo nazionale capace di sostenere su scala ampia i budget di progetto.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	Art. 1, c. 178, L. 234/2021	Fondo per interventi legislativi di riordino e sistematizzazione delle politiche in materia di disabilità; nel vigente quadro risultano stanziamenti anche per il 2027–2028.	Non menzionato nel DDLB; risorsa da preservare da utilizzi che ne svuotino la funzione strategica.

Proposte emendative FISH ETS

EMENDAMENTO n. 1
Fondo unico nazionale per i Progetti di vita

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis. (Fondo unico nazionale per il finanziamento dei Progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati)

1. Al fine di assicurare la piena ed effettiva attuazione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e in particolare della valutazione multidimensionale, del Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e del relativo budget di progetto, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il successivo trasferimento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il "Fondo unico nazionale per i Progetti di vita".
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento, in via integrativa e sussidiaria rispetto alle risorse sanitarie, sociali, sociosanitarie, educative, formative, lavorative, abitative e di inclusione già disponibili a legislazione vigente, degli interventi, dei sostegni, dei servizi, degli accomodamenti ragionevoli, delle tecnologie e delle misure di supporto necessari alla realizzazione dei Progetti di vita, secondo quanto definito nel relativo budget di progetto.
3. La dotazione del Fondo è pari a 600 milioni di euro per l'anno 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2028 e 600 milioni di euro per l'anno 2029.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di riparto, le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle risorse, assicurando priorità alla continuità dei sostegni, alla vita indipendente, alla deistituzionalizzazione, all'inclusione scolastica e lavorativa, all'abitare e alla partecipazione alla vita sociale.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

5. Le risorse del Fondo sono aggiuntive rispetto alle dotazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché alle risorse sanitarie e sociali destinate a livelli essenziali di assistenza e prestazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa di parte corrente e/o mediante rimodulazione delle dotazioni della Sezione II della presente legge, da individuare nel corso dell'esame parlamentare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.»

La formulazione del comma 6 quantifica integralmente l'onere ma lascia la fonte di copertura da definire nel corso dell'esame parlamentare. Un'indicazione puntuale di un fondo compensativo richiede la verifica aggiornata delle disponibilità della Sezione II e della Ragioneria generale dello Stato; una copertura nominale non verificata potrebbe rendere l'emendamento inammissibile.

Finalità
La creazione di un fondo unico nazionale per i progetti di vita risulta fondamentale per rendere effettivo il Progetto di vita quale strumento di esigibilità dei diritti, garantendo una dotazione nazionale pluriennale destinata a integrare le risorse ordinarie e a finanziare i sostegni ulteriori necessari alla realizzazione degli obiettivi individuati dalla persona.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 1
La proposta dà attuazione sostanziale al nuovo paradigma introdotto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Il Progetto di vita non può essere ridotto a un atto programmatorio: esso deve poter disporre di risorse effettivamente mobilitabili e coordinate nel budget di progetto.
Il Fondo ha natura integrativa e sussidiaria e non sostituisce le responsabilità finanziarie ordinarie del Servizio sanitario nazionale, dei Comuni, degli Ambiti territoriali sociali, delle Regioni, del sistema scolastico e delle politiche attive del lavoro. La clausola di aggiuntività tutela espressamente il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo "Dopo di noi", il Fondo ex legge 68/1999 e il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
La dotazione triennale consente di accompagnare la piena entrata a regime della riforma a partire dal 2027, riducendo le diseguaglianze territoriali e sostenendo i Progetti di vita che richiedano risorse ulteriori rispetto all'offerta ordinaria.

Relazione tecnica – Emendamento n. 1

Annualità	Onere massimo autorizzato
2027	€ 600.000.000

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

2028	€ 600.000.000
2029	€ 600.000.000
Totale triennio	**€ 1.800.000.000**

La disposizione configura un limite massimo di spesa, pari alla dotazione annuale del Fondo. Pertanto, gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica sono determinati, in via prudenziale, nell'intero importo stanziato per ciascun esercizio, salvo diversa modulazione dei profili di cassa in sede di riparto.
Il decreto attuativo dovrà prevedere procedure di monitoraggio e meccanismi di salvaguardia che impediscano l'assunzione di obbligazioni eccedenti la dotazione disponibile. Le somme sono destinate a trasferimenti e interventi connessi a Progetti di vita formalmente approvati e al relativo budget di progetto.
La quantificazione non incorpora risparmi indiretti potenzialmente derivanti da minore istituzionalizzazione, migliore appropriatezza degli interventi o maggiore occupazione, poiché tali effetti non sono valutati come copertura finanziaria. La copertura deve quindi essere assicurata integralmente attraverso risorse certe e previamente disponibili.

EMENDAMENTO n. 2
Rafforzamento delle risorse per i caregiver familiari

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-ter. (Rafforzamento delle risorse per il sostegno dei caregiver familiari)

1. Al fine di assicurare l'attuazione di un sistema organico di riconoscimento, sostegno e tutela del caregiver familiare che presta attività di cura non professionale in favore di una persona con disabilità o non autosufficiente, il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028 e di 400 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di misure di tutela previdenziale dei periodi dedicati alla cura, di sostegno economico, di conciliazione tra attività di cura e lavoro, di servizi di sollievo esigibili, di supporto psicologico e formativo e di interventi volti a garantire la continuità del Progetto di vita della persona assistita ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
3. Le misure finanziate devono assicurare il rispetto della libertà di scelta della persona con disabilità, evitare che il caregiver familiare sia configurato quale sostituto dei servizi pubblici e

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

garantire il raccordo con la legge 22 dicembre 2021, n. 227, il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, la legge 23 marzo 2023, n. 33, e il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028 e 400 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa di parte corrente e/o mediante rimodulazione delle dotazioni della Sezione II della presente legge, da individuare nel corso dell'esame parlamentare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.»

Precisazione tecnica. La proposta è formulata come incremento rispetto alla dotazione già prevista a legislazione vigente per il Fondo caregiver. Se l'obiettivo parlamentare fosse invece fissare la dotazione complessiva del Fondo a 300 milioni nel 2027, 300 milioni nel 2028 e 400 milioni nel 2029, la parola "incrementato" dovrebbe essere sostituita con "rideterminato", con conseguente riduzione dell'onere netto rispetto alla presente quantificazione.

Finalità

Rafforzare in modo significativo la dotazione per i caregiver familiari, collegando le risorse a un sistema nazionale di tutele che comprenda sostegno economico, previdenza, conciliazione vita-lavoro, servizi di sollievo, supporto psicologico e integrazione con il Progetto di vita della persona con disabilità.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 2

Il riconoscimento del caregiver familiare non può esaurirsi in una definizione soggettiva né in un trasferimento economico selettivo. È necessario costruire un sistema di tutele plurali e graduabili in relazione al carico di cura, alla condizione della persona assistita e agli effetti sulla vita lavorativa, previdenziale e personale del caregiver.
La proposta richiama espressamente il Progetto di vita della persona con disabilità per evitare che il sostegno al caregiver si traduca in una delega sostitutiva delle responsabilità pubbliche. Il diritto ad assistere deve essere accompagnato dal diritto della persona con disabilità a ricevere servizi, sostegni e accomodamenti adeguati e dal diritto del caregiver a non essere obbligato a supplire alle carenze del sistema.
L'incremento è più consistente nel 2029, quando la misura raggiunge 400 milioni di euro, così da consentire una progressiva messa a regime delle tutele, in particolare sul versante previdenziale e dei servizi di sollievo.

Relazione tecnica – Emendamento n. 2

Annualità	Onere massimo autorizzato
2027	€ 300.000.000
2028	€ 300.000.000

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

2029	€ 400.000.000
Totale triennio	**€ 1.000.000.000**

L'onere è configurato come incremento di un fondo esistente e costituisce limite massimo di spesa. Gli effetti sui saldi sono pertanto pari a 300 milioni di euro per il 2027, 300 milioni di euro per il 2028 e 400 milioni di euro per il 2029.
La successiva normativa attuativa dovrà ripartire le risorse tra le diverse tutele e definire i requisiti di accesso, prevedendo monitoraggio INPS e ministeriale e clausole di salvaguardia finanziaria. In assenza di una disciplina di dettaglio, la presente relazione non attribuisce quote predeterminate alle singole misure.
Anche in questo caso non sono contabilizzati come copertura eventuali effetti indiretti positivi su occupazione, permanenza al lavoro, prevenzione dell'impoverimento familiare o riduzione di ricoveri e istituzionalizzazioni. La copertura deve essere integrale e certa.

EMENDAMENTO n. 3
Coordinamento del Fondo unico per l'inclusione con i Progetti di vita

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-quater. (Coordinamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con il Progetto di vita)

1. Le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono programmate e ripartite assicurandone il coordinamento con il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e con il relativo budget di progetto.
2. Gli atti di riparto del Fondo individuano le modalità di raccordo con le risorse destinate ai Progetti di vita, assicurando complementarità, aggiuntività e assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati, con particolare riferimento all'autonomia, alla mobilità, all'inclusione scolastica e sociale, al sostegno ai caregiver e alla partecipazione alla vita della comunità.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Finalità
Rendere coerente il Fondo unico per l'inclusione con il nuovo assetto introdotto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, evitando duplicazioni e frammentazioni e facendo convergere le risorse verso gli obiettivi definiti nel Progetto di vita.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 3

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

La proposta recepisce l'esigenza, evidenziata da FISH ETS, di non lasciare il Fondo unico per l'inclusione separato dal nuovo sistema dei Progetti di vita. La pluralità dei fondi può rappresentare una risorsa solo se accompagnata da regole di coordinamento chiare.
Il raccordo con il budget di progetto consente di preservare la specifica funzione del Fondo e, al contempo, di orientarne l'utilizzo verso interventi effettivamente coerenti con le scelte e le priorità della persona.

Relazione tecnica – Emendamento n. 3
La disposizione opera nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e non determina nuovi o maggiori oneri.

EMENDAMENTO n. 4
Raccordo del Fondo nazionale per le non autosufficienze con le riforme della disabilità

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-quinquies. (Coordinamento del Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. A decorrere dall'anno 2027, gli atti di programmazione e riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicurano il raccordo strutturale tra gli interventi previsti dalla legge 23 marzo 2023, n. 33, dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, e i Progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili, è assicurata priorità agli interventi volti a garantire domiciliarità, integrazione sociosanitaria, continuità assistenziale, vita indipendente, accesso ai Punti unici di accesso e sostegni rivolti alle persone con bisogni assistenziali complessi e continuativi.
3. I criteri di riparto devono favorire il superamento delle diseguaglianze territoriali e assicurare continuità tra valutazione multidimensionale, Progetto di vita e presa in carico sociosanitaria.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Finalità
Impedire che la riforma della non autosufficienza e quella della disabilità procedano su binari paralleli, assicurando un sistema unitario di presa in carico e di sostegni.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 4
FISH ETS considera il Fondo nazionale per le non autosufficienze uno strumento strategico per l'integrazione sociale e sociosanitaria. La proposta introduce un obbligo di raccordo con il decreto

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

legislativo n. 62 del 2024, coerentemente con la necessità di integrare Progetto di vita, domiciliarità, continuità assistenziale e servizi territoriali.
La disposizione valorizza inoltre la funzione dei Punti unici di accesso e delle valutazioni multidimensionali, riducendo il rischio di percorsi amministrativi separati per la medesima persona.

Relazione tecnica – Emendamento n. 4
La disposizione non modifica la dotazione del Fondo nazionale per le non autosufficienze e opera entro le risorse disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO n. 5
Rifinanziamento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-sexies. (Rifinanziamento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)

1. Il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è rifinanziato nella misura di 76.183.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli incentivi ai datori di lavoro e dei programmi e progetti sperimentali finalizzati all'inclusione lavorativa, con priorità per gli interventi coerenti con gli obiettivi occupazionali definiti nel Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76.183.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa di parte corrente e/o mediante rimodulazione delle dotazioni della Sezione II della presente legge, da individuare nel corso dell'esame parlamentare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.»

Finalità
Assicurare continuità finanziaria al Fondo previsto dalla legge n. 68 del 1999 e rafforzare la componente lavorativa del Progetto di vita.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 5
La tabella della memoria FISH evidenzia che il Fondo non risulta rifinanziato nel testo del DDLB e richiama, quale ultimo dato disponibile, una dotazione per il 2025 pari a 76,183 milioni di euro. La proposta assume tale importo come livello annuale di rifinanziamento per il triennio 2027-2029. L'inclusione lavorativa costituisce una componente essenziale del Progetto di vita e non può dipendere esclusivamente da risorse discontinue o da misure episodiche. Il raccordo con il decreto

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

legislativo n. 62 del 2024 consente di collegare gli incentivi e i progetti sperimentali agli obiettivi individuali di partecipazione e occupazione.

Relazione tecnica – Emendamento n. 5
L'onere massimo è pari a 76.183.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per complessivi 228.549.000 euro nel triennio.
La fonte puntuale di copertura dovrà essere verificata in sede parlamentare sulla base delle disponibilità effettive della Sezione II e delle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

EMENDAMENTO n. 6
Incremento del Fondo nazionale per le non autosufficienze

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-septies. (Incremento del Fondo nazionale per le non autosufficienze)
1. La dotazione del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria al rafforzamento della domiciliarità, dei servizi territoriali e dell'integrazione sociosanitaria per le persone con disabilità gravissima e per le persone non autosufficienti di ogni età, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e in raccordo con il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa di parte corrente e/o mediante rimodulazione delle dotazioni della Sezione II della presente legge, da individuare nel corso dell'esame parlamentare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.»

Finalità
Rafforzare in modo strutturale il Fondo nazionale per le non autosufficienze, sostenendo la domiciliarità, i servizi territoriali e l'integrazione sociosanitaria e assicurando che la condizione di non autosufficienza, anche quando riguarda persone con disabilità in età non anziana, trovi risposte adeguate e uniformi sul territorio nazionale.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 6
La proposta interviene su uno dei principali snodi finanziari del sistema di welfare. La dotazione prevista per il Fondo nazionale per le non autosufficienze non appare proporzionata alla crescita dei bisogni assistenziali e alla necessità di dare attuazione effettiva alla riforma introdotta dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. L'incremento di 600 milioni di

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

euro annui rappresenta un primo intervento strutturale volto a rafforzare la domiciliarità, l'assistenza territoriale e l'integrazione sociale e sanitaria, riducendo il ricorso improprio all'istituzionalizzazione e le diseguaglianze territoriali.
FISH ETS ritiene essenziale che la non autosufficienza sia affrontata in un quadro unitario con le politiche per la disabilità, garantendo il raccordo tra valutazione multidimensionale, Progetto di vita, servizi sociosanitari e sostegni alla vita indipendente.

Relazione tecnica – Emendamento n. 6

Annualità	Onere massimo autorizzato
2027	€ 600.000.000
2028	€ 600.000.000
2029	€ 600.000.000
Totale triennio	**€ 1.800.000.000**

L'emendamento determina maggiori oneri pari a 600 milioni di euro annui. La disposizione configura un incremento stabile del Fondo e richiede pertanto una copertura strutturale. Gli effetti sui saldi di finanza pubblica corrispondono all'intero stanziamento autorizzato, salvo la diversa articolazione dei profili di cassa definita in sede di riparto.

EMENDAMENTO n. 7
Incremento del Fondo "Dopo di noi"

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-octies. (Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di programmi pluriennali di soluzioni abitative, percorsi verso l'autonomia e sostegni alla vita indipendente, in raccordo con il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e con i processi di deistituzionalizzazione, nel rispetto delle scelte, dei desideri e delle preferenze delle persone interessate.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa di parte corrente e/o mediante rimodulazione delle dotazioni della Sezione II della presente legge, da individuare nel corso dell'esame parlamentare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.»

Finalità

Rendere strutturali e pluriennali i percorsi previsti dalla legge n. 112 del 2016, rafforzando le soluzioni abitative e i sostegni all'autonomia e assicurando il loro pieno raccordo con il Progetto di vita e con le politiche di deistituzionalizzazione.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 7

La dotazione del Fondo "Dopo di noi" non è oggi sufficiente a garantire continuità e diffusione omogenea ai percorsi di autonomia e alle soluzioni abitative rivolte alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L'incremento proposto mira a superare la frammentazione dei finanziamenti annuali e a consolidare interventi capaci di accompagnare la persona lungo un percorso stabile, scelto e personalizzato.

La proposta collega espressamente tali interventi al Progetto di vita e alla deistituzionalizzazione, affinché le risorse non finanzino soluzioni standardizzate ma sostengano percorsi coerenti con le preferenze della persona e con il diritto a vivere nella comunità.

Relazione tecnica – Emendamento n. 7

Annualità	Onere massimo autorizzato
2027	€ 500.000.000
2028	€ 500.000.000
2029	€ 500.000.000
Totale triennio	**€ 1.500.000.000**

L'emendamento comporta maggiori oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Le somme costituiscono incremento della dotazione del Fondo esistente e rappresentano limite massimo di spesa. La copertura deve essere assicurata integralmente attraverso risorse certe e previamente disponibili.

EMENDAMENTO n. 8
Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Riferimento: articolo 52

All'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «specifici soggetti in difficoltà» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo ai caregiver familiari e alle persone con disabilità o con patologie croniche e invalidanti, tenendo conto, per queste ultime, degli effetti della condizione di salute sul funzionamento e sulla capacità lavorativa, anche in relazione al carattere cronico e progressivo della patologia,».

Finalità
Rendere esplicita la priorità da riconoscere, nell'ambito delle misure di accompagnamento all'uscita dal mercato del lavoro, ai caregiver familiari e alle persone con disabilità o con patologie croniche e invalidanti, valorizzando una valutazione concreta della capacità lavorativa e del funzionamento della persona.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 8
L'articolo 52 istituisce un Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro destinato a finanziare misure rivolte anche a specifici soggetti in difficoltà. La proposta esplicita tra i destinatari cui prestare particolare attenzione i caregiver familiari e le persone con disabilità o con patologie croniche e invalidanti, per le quali la permanenza nel mercato del lavoro può essere significativamente condizionata dal carico assistenziale, dalla progressione della patologia o dalla riduzione della capacità lavorativa.
Per le patologie croniche e invalidanti viene inoltre richiamata la necessità di considerare gli effetti concreti della condizione di salute sul funzionamento e sulla capacità lavorativa, superando valutazioni meramente formali e tenendo conto anche di condizioni progressive o caratterizzate da andamento variabile e imprevedibile.

Relazione tecnica – Emendamento n. 8
La proposta ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non modifica la dotazione del Fondo prevista dall'articolo 52 e non introduce nuove prestazioni immediatamente esigibili, limitandosi a specificare le categorie e i criteri cui il successivo intervento legislativo dovrà prestare particolare attenzione.

EMENDAMENTO n. 9
Welfare aziendale: limite più favorevole per lavoratori con disabilità e caregiver familiari

Riferimento: articolo 45 – Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori

All'articolo 45, comma 1, dopo le parole «ai lavoratori dipendenti che non abbiano compiuto 31 anni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai lavoratori dipendenti con disabilità e ai lavoratori dipendenti che svolgono funzioni di caregiver familiare».

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Finalità
Estendere la soglia più favorevole prevista per i fringe benefit anche ai lavoratori con disabilità e ai lavoratori caregiver familiari, riconoscendo il maggiore carico economico e organizzativo che può derivare dalla condizione di disabilità o dalla continuità dell'attività di cura.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 9
L'articolo 45 interviene, per il periodo d'imposta 2027, sulla disciplina dei fringe benefit, estendendo ai lavoratori dipendenti che non abbiano compiuto 31 anni la soglia più favorevole già prevista per i lavoratori con figli a carico. La proposta estende la medesima soglia ai lavoratori dipendenti con disabilità e ai lavoratori dipendenti caregiver familiari.
La misura assume valore di sostegno alla permanenza al lavoro e alla conciliazione tra vita, lavoro e responsabilità di cura, utilizzando un meccanismo fiscale già previsto dalla disposizione e senza introdurre una nuova tipologia di beneficio.

Relazione tecnica – Emendamento n. 9
La disposizione comporta minori entrate contributive e fiscali, la cui quantificazione dovrà essere definita sulla base della platea dei beneficiari. Ai fini della presentazione parlamentare deve pertanto essere individuata idonea copertura finanziaria.

EMENDAMENTO n. 10
Bonus lavoratrici madri: equiparazione della lavoratrice con un figlio con disabilità alla lavoratrice con due figli

Riferimento: articolo 57 – Bonus lavoratrici madri

All'articolo 57, comma 1, dopo le parole «che abbiano due figli» sono inserite le seguenti: «ovvero un figlio con disabilità». Conseguentemente, dopo le parole «fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio» sono inserite le seguenti: «ovvero fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio con disabilità nel caso di un solo figlio».

Finalità
Estendere il beneficio alla lavoratrice madre con un solo figlio con disabilità, tenendo conto del maggiore impegno economico, organizzativo e assistenziale e delle specifiche esigenze di conciliazione tra attività professionale e responsabilità familiari.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 10
L'articolo 57 riconosce, a decorrere dal 2027, alle lavoratrici madri dipendenti e autonome con due figli e reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui una somma non imponibile di 100 euro mensili, secondo i limiti temporali stabiliti dalla disposizione. La proposta equipara a tale condizione quella della lavoratrice madre con un solo figlio con disabilità.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

L'intervento non ha soltanto una funzione economica, ma concorre a sostenere la continuità lavorativa e l'autonomia della madre, riducendo il rischio che il carico di cura determini riduzioni dell'attività professionale o l'uscita dal mercato del lavoro.

Relazione tecnica – Emendamento n. 10
L'estensione determina maggiori oneri in relazione all'ampliamento della platea delle lavoratrici beneficiarie. La quantificazione dovrà essere effettuata sulla base dei dati INPS relativi alle lavoratrici con un solo figlio con disabilità e reddito da lavoro non superiore alla soglia prevista dall'articolo 57. È pertanto necessaria specifica copertura finanziaria.

4. Quadro finanziario complessivo delle proposte FISH

Misura	2027	2028	2029	Triennio
Fondo unico Progetti di vita Decreto legislativo 62/2024	€ 600 mln	€ 600 mln	€ 600 mln	€ 1,8 mld
Caregiver familiari	€ 300 mln	€ 300 mln	€ 400 mln	€ 1 mld
Fondo nazionale non autosufficienze	€ 600 mln	€ 600 mln	€ 600 mln	€ 1,8 mld
Fondo "Dopo di noi"	€ 500 mln	€ 500 mln	€ 500 mln	€ 1,5 mld
Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità	€ 76,183 mln	€ 76,183 mln	€ 76,183 mln	€ 228,549 mln
Totale proposte quantificate	€ 2.076,183 mln	€ 2.076,183 mln	€ 2.176,183 mln	€ 6.328,549 mln
Ulteriori misure su lavoro e previdenza	Da quantificare / ordinamentali	Da quantificare / ordinamentali	Da quantificare / ordinamentali	Non incluso nel totale

Il quadro finanziario sopra riportato comprende gli emendamenti per i quali è indicata una quantificazione puntuale. Restano esclusi dal totale gli emendamenti in materia di fringe benefit e di bonus per le lavoratrici madri, i cui effetti finanziari dovranno essere quantificati sulla base delle platee effettivamente interessate, nonché le disposizioni di carattere ordinamentale prive di nuovi o maggiori oneri.

EMENDAMENTO n. 11

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

Salvaguardia del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-novies. (Salvaguardia della finalizzazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)
1. Le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinate alle finalità di riordino, attuazione e sistematizzazione delle politiche in materia di disabilità e non possono essere utilizzate per la copertura di misure estranee a tali finalità.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili, gli atti di programmazione e riparto assicurano priorità agli interventi necessari all'attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, alle politiche di accessibilità, vita indipendente, deistituzionalizzazione e piena partecipazione delle persone con disabilità.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Finalità
Preservare la funzione strategica del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, evitando che la sua dotazione venga progressivamente svuotata o utilizzata per finalità non direttamente riconducibili all'attuazione delle politiche di settore.

Relazione illustrativa – Emendamento n. 11
Il Fondo, istituito dalla legge n. 234 del 2021, costituisce uno strumento di sistema per il riordino e la sistematizzazione delle politiche sulla disabilità. La memoria FISH ne segnala l'assenza dal DDLB e la necessità di tutelarne la funzione strategica.
La proposta introduce una clausola di finalizzazione e indica priorità coerenti con le riforme in corso, senza modificare la dotazione già prevista a legislazione vigente.

Relazione tecnica – Emendamento n. 11
La disposizione opera a valere sulle risorse già stanziate e non determina nuovi o maggiori oneri.

5. Considerazioni conclusive

FISH ETS valuta positivamente la presenza nel disegno di legge di bilancio di un Capo espressamente dedicato alla disabilità, ma ritiene insufficiente limitare la risposta a singole misure settoriali. La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 62 del 2024 impone un salto di qualità: le politiche devono essere ricomposte attorno alla persona, al suo Progetto di vita e alla effettiva disponibilità dei sostegni necessari. La legge di bilancio 2027 rappresenta il passaggio decisivo per trasformare le riforme da architetture normative a diritti concretamente esigibili. Per questo la Federazione propone l'istituzione di un Fondo unico nazionale per i Progetti di vita personalizzati

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

e partecipati, un rafforzamento sostanziale delle risorse per i caregiver familiari, l'incremento strutturale del Fondo nazionale per le non autosufficienze e del Fondo "Dopo di noi", il rifinanziamento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché misure specifiche per sostenere l'accesso, la permanenza e l'uscita protetta dal mercato del lavoro delle persone con disabilità e dei caregiver familiari. Parallelamente, occorre garantire continuità e adeguatezza al Fondo nazionale per le non autosufficienze, al Fondo "Dopo di noi", al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità e al Fondo unico per l'inclusione, assicurando che la pluralità degli strumenti finanziari converga verso obiettivi comuni e verificabili. Il principio da affermare è semplice: le risorse devono accompagnare il progetto della persona, non costringere la persona a adattarsi alla frammentazione delle risorse.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004